



## CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

### ORDINANZA N. 11/11

#### DISCIPLINA DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE RISPETTO ALLA COSTA NELLE ACQUE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO TORRES

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Porto Torres:

- VISTA** la Legge 08.07.2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto", con specifico riguardo all'art. 8 (competenza del Capo del Compartimento per l'emissione di Ordinanze di polizia marittima in tema di limiti di navigazione rispetto alla costa).
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto".
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto.
- VISTO** il D.M. 26.01.1960, recante "Disciplina dello sci nautico".
- VISTE** le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328.a.2.50 in data 20 maggio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione".
- VISTA** la Circolare n. 82/022468/I del 03.04.2002 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa alla disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione.
- VISTA** la Circolare n. 82/33467/II del 26.05.2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa all'esercizio di attività subacquee ludico-diportistiche.
- VISTA** la Circolare n. 82/046235/II in data 24.07.2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa a disposizioni applicative della citata direttiva ministeriale del 21.07.2003.
- VISTO** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento".
- VISTO** il Dispaccio n. 02.01.13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche".
- VISTA** la propria Ordinanza n. 27/04 in data 02.07.2004 recante "Limiti di navigazione nel Compartimento Marittimo di Porto Torres".
- VISTA** la propria Ordinanza n. 23/09 in data 28.05.2009 recante "Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Torres".
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare in vigore.
- RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei

bagnanti nonché degli utenti in genere, posti a capo di questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Compartimento Marittimo di Porto Torres, compreso tra Rena Maggiore e Punta Tangone.

- CONSIDERATO** che il litorale del Compartimento Marittimo di Porto Torres, comprensivo dei Circondari Marittimi di Porto Torres e di Alghero, è costituito sia da spiagge estese che da coste a picco, per la cui disciplina è necessario dettare norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge.
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare i limiti di navigazione dalla costa in maniera tale da garantire la massima tutela della sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere e, al contempo, adeguare la disciplina locale in materia alle linee di indirizzo dettate per uniformità dalla Direzione Marittima del Nord Sardegna.
- ACQUISITO** il parere del Capo del Circondario Marittimo di Alghero, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di provvedere alla modifica della preesistente disposizione che fissava in 300 metri il limite minimo di navigazione da alcune spiagge ricadenti nel litorale di propria competenza.
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

1. Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia nell'ambito del Compartimento Marittimo di Porto Torres, lungo il litorale compreso tra Rena Maggiore e Punta Tangone, durante la stagione balneare, nei limiti temporali individuati dall'Autorità amministrativa competente con proprio provvedimento regolamentare, durante la fascia oraria che va dalle ore 08:30 al tramonto.
2. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano alle unità navali di qualsiasi tipologia, mosse da qualsiasi forma di propulsione e adibite a qualsiasi uso, ad eccezione delle seguenti:
  - a. natanti da diporto tipo iole, sandolini, canoe, mosconi, lance a remi, pedalò e simili;
  - b. unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate o di polizia in attività di servizio;
  - c. mezzi impegnati in attività di soccorso e di emergenza;
  - d. mezzi che effettuano campionamenti delle acque a fini di balneabilità (riconoscibili da apposita dicitura "Servizio Campionamento" chiaramente leggibile);
3. I mezzi esentati di cui al precedente comma 2 dovranno comunque mantenere una distanza minima di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni possibile cautela in occasione del transito.
4. I bagnanti dovranno sempre tenersi ad almeno 10 metri di distanza dalle unità navali impegnate nelle attività di cui al precedente comma 2, lett. d.

### **Articolo 2**

1. Nel tratto di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco è vietato:
  - a. il transito di unità a motore e vela, ivi compresi windsurf e kite-surf;
  - b. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi regolarmente autorizzati;
  - c. l'esercizio della pesca, subacquea e di superficie, con ogni tipo di attrezzo (inclusa la posa di reti ed il deposito di materiale);

- d. l'atterraggio di windsurf e kite-surf (e di ogni altro tipo di tavole sospinte dal moto ondoso e dal vento) nei tratti di arenile frequentati da bagnanti. I concessionari di strutture balneari devono separare, con la massima evidenza, le aree destinate ai bagnanti da quelle eventualmente riservate all'esercizio di tale attività (il cui terreno deve inoltre risultare sgombro da strutture pericolose per l'incolumità dei surfisti). Sulle spiagge libere l'atterraggio di tali tipi di tavole è consentito solo qualora in zona non siano presenti bagnanti.
2. Le zone prospicienti coste a picco non frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, ormeggio o ancoraggio, da unità a lento moto (velocità massima 3 nodi) e con rotta perpendicolare alla linea di costa.
3. Sono fatte salve eventuali norme speciali previste da altri provvedimenti vigenti per la disciplina di fattispecie particolari.

### Articolo 3

1. Al "Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Torres", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 23/09 in data 28.05.2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. all'art. 1, comma 3, la lett. a) è sostituita dalla seguente:
- a) *Ordinanza 11/11 in data 22.04.2011 recante "Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Porto Torres";*
- b. l'art. 2 è sostituito dal seguente:

#### **Art. 2 – Limiti di navigazione**

*1. Salvo la diversa disciplina prevista per alcune specifiche fattispecie dal presente Regolamento, durante la stagione balneare, dalle ore 08:30 fino al tramonto, i limiti di navigazione dalla costa sono quelli disciplinati con Ordinanza n. 11/11 in data 22.04.2011, cui si fa espresso rimando.*

### Articolo 4

1. I trasgressori alle norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo ovvero reato saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005.
2. L'Ordinanza n. 27/04 del 02.07.2004 in premessa citata è abrogata.

Porto Torres, 22.04.2011

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Giovanni STELLA